



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **912**

Prot. n. S110/lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Applicazione dell'art. 8, comma 3, lett. a, punto 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento"): divieto di assunzione di personale di polizia locale. Casi di deroga generale.

Il giorno **06 Maggio 2011** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, sottoscritto in data 29 ottobre 2010 fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie locali, ha definito le misure di contenimento della spesa e gli strumenti che consentono il concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza provinciale per il 2011.

Gli impegni assunti in Protocollo risultano coerenti con le misure di controllo della spesa previste per gli enti locali dalla legge di stabilizzazione finanziaria nazionale (legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) e tengono conto dell'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3. Per contenere la spesa per il personale, l'allegato 1 al medesimo Protocollo d'intesa ha stabilito per tutti gli enti del comparto il blocco dei rinnovi contrattuali, e per i comuni, misure di carattere sia finanziario che organizzativo, distinte in ragione delle dimensioni demografiche degli enti.

Dando seguito agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo, la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento”*) ed in particolare l'articolo 8 (*“Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti o organismi strumentali al patto di stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”*), al comma 3, lett. a, punto 4, ha stabilito che *“fermo restando quanto previsto da questo comma, a decorrere dall'anno 2011 i comuni e le comunità non possono assumere personale di polizia locale, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali”*.

Il comma 3, lettera a), punto 4 del suddetto art. 8 ha quindi individuato una misura di contenimento della spesa del personale di polizia locale distinta rispetto al restante personale comunale e destinata a tutti i comuni, indipendentemente dalla loro dimensione demografica, ed alle comunità che figurano quali enti capofila di gestioni associate del servizio di polizia locale. La disposizione normativa prevede il divieto di effettuare assunzioni di personale di polizia locale siano esse a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma consente tuttavia che il nuovo vincolo, fin dalla entrata in vigore, possa essere derogato in taluni casi generali concordati d'intesa fra Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali.

A seguito di tale divieto alcune amministrazioni interessate alla nuova disciplina hanno rappresentato alcune criticità sulla sua applicazione, richiedendo di prevedere delle deroghe; talune richieste, relative a tipologie frequentemente riscontrabili, appaiono ragionevoli e non in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore provinciale che sono quelle di controllare la crescita della spesa per il personale nel settore della polizia locale prevedendo l'aggregazione sovracomunale del servizio a livello di Comunità o di accordi tra più Comunità. L'articolo 8, comma 5 della finanziaria provinciale 2011 prevede infatti che *“(...) In ogni caso tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza,*

o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale”.

La particolarità delle funzioni di polizia locale richiede la necessità di individuare specifiche fattispecie di deroghe all'assunzione del personale addetto al fine di:

- consentire il funzionamento del servizio di polizia locale sul territorio provinciale nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla normativa statale e provinciale che disciplinano la materia;
- consentire una migliore distribuzione dell'attuale personale di polizia locale sul territorio provinciale agevolando lo spostamento del medesimo tra i diversi enti (Comuni e Comunità) per dare attuazione alle disposizioni previste dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 e dalla finanziaria provinciale che prevedono la riorganizzazione del servizio a livello di Comunità e la revisione del Progetto sicurezza del territorio.

L'allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, individua nel dettaglio le deroghe generali al divieto di assunzione previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a), punto 4) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), distinguendo tra personale di polizia locale in senso stretto (operativo) e personale amministrativo incardinato presso i corpi di polizia locale.

Si evidenzia peraltro che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 prevede, al punto 1.5.7, la revisione del Progetto sicurezza del territorio approvato dalla Giunta provinciale nel 2002. Le deroghe generali all'assunzione del personale di polizia locale di cui al presente provvedimento sono individuate pertanto in attesa dell'approvazione del nuovo Progetto e dovranno in seguito risultare compatibili con il medesimo.

Considerato inoltre che la funzionalità del servizio di polizia locale deve essere garantita sul territorio provinciale in via continuativa, si propone di applicare le medesime deroghe generali per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2011.

Nella seduta del 27 aprile 2011 il Consiglio delle autonomie locali si è espresso favorevolmente sullo schema della presente deliberazione ai fini dell'intesa prevista dall'art. 8 della legge finanziaria provinciale acquisita in forma semplificata ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2011 sottoscritto in data 29 ottobre 2010;

- visti l'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011);
- visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta di data 27 aprile 2011;
- visti gli ulteriori atti citati in premessa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di definire i casi di deroga generale all'applicazione del divieto di assunzione del personale di polizia locale previsto dall'art. 8, comma 3, lettera a), punto 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), nelle fattispecie individuate nell'allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 prevede la revisione del Progetto sicurezza del territorio approvato nel 2002 e pertanto le deroghe generali di cui al presente provvedimento sono individuate in attesa dell'approvazione del nuovo Progetto e dovranno in seguito risultare compatibili con il medesimo;
- 3) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che le suddette deroghe generali trovano applicazione alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2011.

TB